

ITALIANO



Ambiente
e sicurezza
sul lavoro
in agricoltura

Stampato a cura di FAVLA - Fondo Assistenze Varie Lavoratori Agricoli
e CPT - Comitato Paritetico Territoriale

PRESENTAZIONE

La sicurezza e la salute dei lavoratori rappresenta un obiettivo su cui si trovano in comune accordo tutti gli attori che a ciò devono contribuire.

In particolare, i datori di lavoro e i lavoratori, nel quadro delineato dal D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, si trovano inseriti in un meccanismo e in una procedura in cui ognuno ha per il suo ruolo specifici diritti e doveri. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni non sono un bene individuale ma bensì un bene collettivo per i quali tutti hanno interesse diretto e attuale e a cui, però, tutti devono dare il proprio puntuale e preciso contributo.

In particolare, il datore di lavoro deve realizzare la valutazione dei rischi presenti in azienda in modo da evidenziare le situazioni carenti e le priorità di intervento per garantire che l'attività lavorativa avvenga in condizioni di effettiva tutela della salute e della vita umana.

Ai lavoratori viene riconosciuto un ruolo importante non solo in quanto destinatari e beneficiari di tale normativa ma anche perchè essi vengono riconosciuti come parte attiva potendo eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che può essere aziendale (eletto direttamente dai lavoratori della singola azienda) o territoriale (designato dalle organizzazioni sindacali).

Con accordo del 30 luglio 2004, le parti datoriali (Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e sindacali (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL) hanno, infatti, costituito il Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza in Agricoltura a cui le aziende agricole con meno di 15 dipendenti che non hanno il RLS aziendale possono aderire per usufruire della attività di supporto nel migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo manuale è stato realizzato in accordo tra Favla e Cpt al fine di fornire un utile supporto alle aziende per garantire ai lavoratori la formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro come prevista dagli articoli 21 e 22 D. Lgs. 626/94. Al fine di estendere le informazioni sulla attività di Favla e Cpt è stato realizzato anche un sito internet www.favla.it

Ruoli e compiti per la sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, rappresenta una tappa importante nella legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Dopo la quindicinale vigenza del Decreto Legislativo 626/94, che ha rappresentato un caposaldo al fine di creare una radicale riforma della cultura socio-economica in materia di sicurezza sul lavoro, anche sotto la pressante spinta della normativa comunitaria, il legislatore italiano ha ritenuto importante giungere alla redazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro che rappresenta da un lato l'occasione per una significativa semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo di riferimento (sinora complesso e farraginoso) ma anche per introdurre un rivoluzionario concetto. Se, infatti, è ormai assodato il principio che alla sicurezza sul lavoro cooperano una pluralità di soggetti (datore di lavoro, lavoratore, responsabile servizio prevenzione e protezione, medico competente, ecc.), con il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, il legislatore ha voluto estendere l'ambito di applicazione della normativa a tutti coloro che operano in ambiente lavorativo (l'articolo 2 D. Lgs. 81/2008 così statuisce "è lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa").

Alla luce di ciò, di seguito si vanno a sintetizzare le diverse figure che in un'azienda agricola partecipano alla sicurezza sul lavoro, con compiti, ruoli e responsabilità previsti dalla normativa vigente.

Datore di lavoro (DL)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque colui che ha la responsabilità dell'impresa (in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa).

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087 Codice Civile).

In particolare, il Datore di Lavoro (DL):

- in collaborazione con il medico competente, valuta i rischi presenti in azienda ed elabora un documento aziendale detto "valutazione dei rischi", che elenca l'insieme delle misure tecniche preventive atte a ridurre i problemi legati alla sicurezza;
- Designa gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP o squadre di emergenza) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in considerazione dei requisiti formativi e professionali personali richiesti dalla legge
- Quando previsto dalla valutazione dei rischi, fornisce ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con le relative modalità e condizioni di uso e manutenzione;
- fornisce ai lavoratori la formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dagli articoli 36 seguenti TU Sicurezza sul lavoro
- fornisce ai lavoratori le istruzioni per la gestione delle emergenze e delle situazioni di pericolo grave
- Permette l'accesso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'insieme dei documenti aziendali relativi alla sicurezza
- Compila il registro degli infortuni e conserva per almeno dieci anni le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
- Sostituisce le attrezzature e gli impianti che siano pericolosi con attrezzature ed impianti che non lo siano o comunque a minor rischio (compreso l'impiego di attrezzature per agevolare il sollevamento dei carichi pesanti)
- Predisporre e usa i segnali di avvertimento e di pericolo nell'azienda agricola
- Fornisce i soccorsi d'emergenza per i lavoratori (comprese le lesioni di piccola entità).

DEROGHE

Nelle aziende agricole e zootecniche fino a trenta lavoratori ULA (Unità Lavorative Annue, come definite dalla normativa comunitaria), il DL può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, purché abbia frequentato apposito corso di formazione avente i contenuti previsti dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997. Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne o a servizi esterni, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Lavoratore

Il lavoratore è, nella logica del sistema normativo sulla sicurezza, la "figura" da tutelare.

L'articolo 2 del TU Sicurezza definisce come lavoratore "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Sono equiparati ai lavoratori coloro che vengono assunti con contratto di lavoro accessorio occasionale (c.d. "voucher") nonché i tirocinanti.

Al fine di garantire l'effettiva collaborazione dei lavoratori nell'assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro, la legge prevede in capo ad essi alcuni obblighi:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono assegnati attribuzioni e diritti che lo rendono uno dei punti cardine della politica prevenzionistica, che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori, direttamente e tramite i propri rappresentanti, al fine di una più efficace e consapevole

azione di prevenzione e protezione. La designazione o elezione del rappresentante della sicurezza ha modalità diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può essere istituito a livello territoriale, di comparto, aziendale o di sito produttivo.

Come previsto dall'articolo 50 TU Sicurezza, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare un Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'articolo 32 TU Sicurezza stabilisce i requisiti professionali e formativi di cui deve essere in possesso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

I compiti del Servizio possono essere svolti da personale interno o esterno all'azienda.

Insieme al DL, il RSPP collabora:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- All'elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali
- Alla proposta di programmi di formazione e di informazione
- A fornire a tutti i lavoratori le informazioni in materia di prevenzione e di protezione

Medico competente

E' obbligo del datore di lavoro nominare, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista, un medico competente.

E' obbligo del medico competente effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici della salute dei lavoratori ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è definita dal legislatore come "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

In particolare, nel definire il programma di interventi, il DL tiene in conto il livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori in relazione alle mansioni da essi effettivamente svolte.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente (dove la sorveglianza sanitaria è obbligatoria), previa consultazione del rappresentante per i lavoratori.

La valutazione deve essere aggiornata in relazione a cambiamenti specifici dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti a incidere sull'esposizione al rischio dei lavoratori.

In concreto, alla luce della valutazione dei rischi, il datore di lavoro:

- monitora gli ambienti e posti di lavoro, infrastrutture, macchine, attrezzature, impianti e sostanze e verifica la loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica e verifica la loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica;
- stima l'incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo;
- individua le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare;
- elabora il programma per migliorare il livello di sicurezza.

Informazione e formazione

Informazione

Per informazione si intende "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'azienda
- I rischi specifici cui è esposto nelle sue attività
- I rischi legati all'uso delle sostanze e preparati pericolosi
- Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta anti-incendio e l'evacuazione dei lavoratori
- Le figure della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente

In particolare, i lavoratori devono essere informati sui seguenti concetti fondamentali:

- non iniziare nessun lavoro se non perfettamente sicuri di quello che occorre fare;
- di fronte a qualsiasi dubbio seguire sempre le istruzioni; in caso di ulteriori incertezze non aver timore di chiedere ulteriori istruzioni in merito al lavoro che si deve svolgere;
- non usare macchine, apparecchi, impianti e veicoli se non a seguito di autorizzazione;

- durante il lavoro tenere un contegno serio ed evitare gli scherzi;
- sul luogo di lavoro non usare indumenti che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscono un pericolo per la incolumità personale.

Ciascun lavoratore deve inoltre essere informato sulle principali Istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza sul lavoro.

Formazione

Per formazione si intende "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

Per addestramento si intende "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata alle proprie mansioni nell'ambito delle attività aziendali: tale formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Abbigliamento da lavoro

Un adeguato abbigliamento da lavoro è un utile mezzo per difendersi da:

- insetti e agenti biologici:
possono essere causa di infezioni, malattie e shock anafilattici anche mortali. Particolarmente pericolosi sono gli ambienti nei quali sono presenti gli animali (stalle, pollai, voliere, ecc): proteggersi sempre adeguatamente con gli indumenti
- prodotti chimici: l'impiego di prodotti chimici, come fertilizzanti, disinfestanti e detersivi, richiede l'uso di tute, guanti in gomma, mascherine e calzature chiuse, data l'elevata pericolosità, non solo per la pelle
- sole: è consigliabile non esporre la pelle abitualmente all'attacco dei raggi solari, ma indossare abiti coprenti, anche se leggeri, poiché col tempo potrebbero insorgere malattie della pelle e anche tumori
- rischi meccanici: non indossare indumenti svolazzanti, sbottonati o larghi, anelli, collane e bracciali.
Possono essere catturati dagli ingranaggi delle macchine e provocare gravissime ferite ed anche l'amputazione degli arti.

Medico competente e sorveglianza sanitaria

Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e ad esso è affidata l'attivazione e la gestione della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente:

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei

rischi.

- dispone l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi (intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica) e accertamenti periodici (per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica)
- istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, una cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; la cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni legislative
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- fornisce, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore dei risultati degli accertamenti sanitari svolti e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Nelle aziende agricole, si può ritenere che sussista l'obbligo di nomina del medico competente al ricorrere delle seguenti tipologie di rischio:

- movimentazione manuale dei carichi
- rischio biologico
- rischio chimico
- rischio rumore
- test tossico-alcooldipendenza per i lavoratori addetti alla guida di mezzi meccanici

Del giudizio di idoneità parziale, temporanea o totale, il medico deve informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, il lavoratore può proporre ricorso contro il giudizio del medico all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), che dispone, eventualmente dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio da parte del medico competente.

Ai sensi della legge 977/67, i minori devono essere sottoposti a visita medica preassuntiva che deve essere svolta dal medico dell'ASL oppure, se nominato, dal medico competente.

Rischio chimico

L'utilizzo di prodotti chimici come fertilizzanti, pesticidi e solventi, rappresenta una fonte di svariati pericoli per gli operatori agricoli, come:

- soffocamento: questi fenomeni possono essere originati anche da prodotti chimici non utilizzati, depositati in magazzini non ventilati o se i contenitori vengono lasciati aperti.
- Rischio di esplosione: la combinazione erranea di prodotti chimici e altri prodotti infiammabili, può provocare esplosioni. Per evitare tale rischio bisogna attenersi scrupolosamente alle indicazioni di miscelazione e riporli in locali adatti. Questi devono essere arieggiati, con pavimenti e superfici d'appoggio facilmente lavabili, finestre con griglie metalliche strette, devono contenere esclusivamente prodotti chimici e la porta deve essere chiusa a chiave.
- Intossicazioni e malattie professionali: l'intossicazione acuta si manifesta dopo l'assorbimento di dosi massicce di tali sostanze velenose, provocando malessere; quella cronica è dovuta a contatti ripetuti nel tempo di piccole entità che possono arrecare malattie al fegato, reni, sangue e vie respiratorie.

L'assorbimento da parte dell'organismo avviene tramite:

- le vie respiratorie (le particelle presenti nell'aria entrano nell'organismo attraverso la respirazione)
- la pelle (che assorbe questi veleni non solo con il contatto diretto ma anche toccando indumenti od altri oggetti contaminati)
- l'ingestione (le particelle presenti nell'aria, mani e indumenti si depositano su cibo e sigarette ed entrano nell'organismo tramite la bocca)

I prodotti fitosanitari si dividono in classi, quelli appartenenti alla prima e seconda devono essere impiegati esclusivamente, data la loro elevata tossicità, da personale in possesso di patentino in corso di validità.

La conservazione

- Conservare fuori della portata dei bambini in un locale adibito a questo scopo (chiuso a chiave) oppure in un armadietto chiuso a chiave con l'esposizione di un cartello "pericolo di avvelenamento"
- Evitare lo stoccaggio prolungato: stabilire con precisione la quantità di prodotto necessaria per il trattamento ed acquistare il quantitativo specificamente indispensabile
- Conservare lontano da alimenti e bevande e sempre nei contenitori di origine
- Tenere sempre a disposizione etichette e schede di sicurezza (richiederle al rivenditore, controllando l'integrità delle confezioni al momento dell'acquisto)
- Collocare nel luogo di stoccaggio un estintore portatile a polvere

La prevenzione

Prima di iniziare i trattamenti con qualsiasi prodotto chimico bisogna indossare i Dispositivi di Protezione Individuali necessari in relazione allo specifico rischio. Se si opera in serre o in altri ambienti chiusi bisogna usare ulteriori misure di tutela e protezione.

E' indispensabile lavare accuratamente tutto l'abbigliamento protettivo, sia prima che dopo il trattamento. Non toccare mai a mani nude l'attrezzatura contaminata e riporla sempre in armadi chiusi e ben ventilati.

La preparazione

Questa è una fase molto delicata e deve essere effettuata attenendosi sempre scrupolosamente alle

indicazioni d'uso dei prodotti.

Per lavorare in sicurezza:

- miscelare i prodotti sempre all'esterno e in assenza di vento; utilizzare attrezzature idonee nella creazione delle miscele (bilance, mestoli ad impugnatura alta, imbuto, ecc.);
- evitare assolutamente di fumare, mangiare o portarsi le mani al viso durante tutto il trattamento con qualsiasi prodotto chimico e specialmente con i fitofarmaci;
- non alterare mai le miscele dei prodotti ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso esposte sulle etichette: la composizione errata di miscele può risultare instabile chimicamente e provocare esplosioni o forti reazioni chimiche che possono liberare gas anche mortali;
- evitare ogni spandimento, e in caso questi avvengano in modo accidentale, assorbire immediatamente il prodotto, con segatura od esempio e lavare accuratamente la superficie.

L'erogazione

E' la fase che rende maggiormente volatile il prodotto e per questo motivo devono essere presi degli accorgimenti particolari:

- indossare scrupolosamente tutto l'abbigliamento protettivo appropriato al trattamento da effettuare
- non toccare mai con la bocca parti della macchina irroratrice (non soffiare negli ugelli intasati ma utilizzare appositi strumenti a spillo per eliminare l'otturazione)
- effettuare l'erogazione, se possibile, in assenza di vento o altrimenti disporsi sempre sopravvento, facendo disperdere il prodotto alle proprie spalle
- lavare accuratamente tuta e guanti anche prima di toglierli da dosso, per essere certi di non toccare con le mani nude parti contaminate; effettuare una corretta igiene personale lavandosi abbondantemente con acqua e sapone

Fuoriuscita di prodotti e contatto

In caso di fuoriuscita accidentale

- Allontanare i soggetti non addetti
- Indossare idonei mezzi di protezione
- Rimuovere il preparato
- Curare lo smaltimento del residuo
- In caso di fuoriuscita importante, avvertire le autorità competenti
- In caso di contatto (inalazione, contatto con la pelle, ingestione) seguire i consigli dati dalla scheda di sicurezza
- in caso di schizzi sugli occhi: lavarsi con acqua corrente per almeno 15 minuti
- se la sostanza è stata ingerita bisogna tentare di provocare il vomito e poi sciacquare ripetutamente la bocca
- recarsi subito al pronto soccorso o richiedere una immediata assistenza medica con la scheda di sicurezza o l'etichetta del prodotto

In caso di malessere generale, tremore, salivazione eccessiva, nausea, vomito, diarrea, difficoltà a respirare, palpitazioni-arrossamento cutaneo, arrossamento congiuntivale, recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Il Rischio Fisico

La postura

Le normali operazioni colturali e di lavorazione della terra provocano un notevole sforzo all'apparato osteo-articolare perché costringono a movimenti ripetuti e posizioni fisse innaturali.

I danni si localizzano nei tendini, articolazioni e muscoli; nel tempo comportano patologie gravi ed invalidanti agli arti inferiori e lesioni ossee degenerative.

Per limitare i rischi:

- alternare le fasi lavorative, in modo da modificare la posizione di lavoro assunta troppo a lungo
- evitare posizioni statiche per periodi troppo lunghi
- evitare i movimenti bruschi
- impiegare, ove possibile, supporti o mezzi che limitano l'assunzione di posizioni innaturali

Le vibrazioni

Le vibrazioni sono un movimento oscillatorio di un corpo solido intorno ad un punto o posizione di riferimento.

Sono prodotte dalle macchine agricole come trattori e attrezzi a mano e vengono assorbite dal corpo attraverso il contatto con il mezzo.

Esistono due tipi di vibrazioni dannose:

- a media frequenza: prodotte da macchine come trattori; provocano artrosi della colonna ed ernie del disco, cardiopatie, epatopatie, ipertensione arteriosa, dolore addominale e toracico, dispnea, ansietà;
- ad alta frequenza: prodotte dagli utensili vibranti, come la motosega; causano chiusura delle arteriose delle dita; alterazione della struttura delle ossa e delle cartilagini dei polsi, dei gomiti e delle spalle, infiammazione dei tendini, mal di testa, ansia.

Le esalazioni

In agricoltura è facile imbattersi in insidiosi pericoli come fumi, gas o semplice ristagno d'aria che a volte possono raggiungere concentrazioni elevate rivelandosi anche mortali.

In caso di pericolo, per soccorrere un infortunato, è fondamentale ricordarsi che, prima di entrare in azione, bisogna proteggersi utilizzando il dispositivo di protezione individuale opportuno, altrimenti si corre il rischio di soffocare e rendere vano ed anzi dannoso l'intervento.

Il microclima

Per "microclima" si intendono le condizioni climatiche, come temperatura e umidità, presenti in un dato momento in un ambiente circoscritto.

L'influenza di tali condizioni sull'organismo umano è esercitata soprattutto dalle variazioni di clima; il nostro corpo infatti tende sempre a mantenere l'equilibrio; se ci esponiamo a sbalzi di temperatura o eccessi di umidità e scarsa ventilazione, l'organismo ne risente.

I danni alla salute si manifestano attraverso colpi di calore, artrosi ed allergie, quest'ultime soprattutto lavorando in luoghi caldo - umidi.

Ambienti particolarmente a rischio sono le serre o le celle frigorifere.

Per prevenire tali disturbi:

- indossare sempre indumenti adatti al clima da affrontare
- dotare gli ambienti a rischio di indicatori del livello di umidità e temperatura

Le polveri

La maggior parte delle lavorazioni nel settore agricolo creano delle nubi composte da sottilissime particelle in sospensione che, a secondo della lavorazione stessa, possono causare danni più o meno gravi all'uomo.

Le polveri potenzialmente più dannose per l'uomo sono:

- di origine vegetale: cereali, farine e loro parassiti, insetti ed acari;
- di origine animale: peli, squame, forfora, piume, escrementi;
- di tipo chimico: insetticidi, fertilizzanti, antiparassitari.

Le polveri possono essere assorbite dall'organismo umano per:

- contatto con gli occhi ;
- inalazione;
- contatto cutaneo.

Per lavorare in sicurezza:

- indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.): tute, guanti e maschere
- controllare la direzione del vento per evitare di essere investiti dalle polveri
- curare sempre la pulizia degli ambienti di lavoro e delle stalle per evitare che la polvere si accumuli

Le scale

Sono considerate una delle cause di infortunio più frequente in agricoltura, infatti le cadute accidentali spesso provocano gravi traumi alla schiena e in particolare modo alla colonna vertebrale con conseguenze gravissime alla salute degli operatori. Una caduta può provocare anche la paralisi o la morte in casi più drammatici. Per poter svolgere le regolari mansioni in sicurezza e limitare i rischi di possibili cadute è bene, come regola generale, assicurarsi sempre che le scale siano tenute in buone condizioni e che sia impiegata la scala adatta a seconda dell'attività da svolgere e soprattutto delle caratteristiche del terreno sul quale si intende lavorare.

Inoltre ad altezze elevate occorre indossare l'imbracatura di sicurezza.

In particolare, l'articolo 113 TU Sicurezza prevede che le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e altezza dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo

da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.


La movimentazione Manuale dei Carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intende le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Nel caso non sia possibile evitare tale movimento manuale, il datore di lavoro deve:

- organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza



za e salute;

- b) valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
- c) evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta
- d) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio

Se si devono movimentare carichi pesanti (sacchi, secchi, ecc.) ricordare che è necessario comunque limitare i rischi dovuti a posture non corrette, adottando alcune fondamentali regole comportamentali:

- Evitando posizioni statiche per periodi troppo lunghi
- Evitando di spostare pesi eccessivi, ingombranti o con equilibrio instabile
- Evitando di operare a schiena curva con torsione del tronco durante il sollevamento
- Equilibrando il peso tra gli arti, con schiena dritta e braccia ben tese
- Tenendo il peso più vicino possibile al corpo
- Evitando movimenti bruschi
- Evitando suoli con rischi di scivolamento (pavimenti bagnati) o rischi di inciampo (presenza di gradini o di ostacoli)
- Intervallando le procedure lavorative faticose
- sollevando il carico facendo leva sulle gambe e non sulla schiena.

Rischi fisici

Il TU Sicurezza attribuisce particolare attenzione ai "rischi fisici" tali da intendersi "il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale

Relativamente al rischio rumore il legislatore pone particolare attenzione alla necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione (80 decibel) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione (85 decibel) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (85 decibel). La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione (80 decibel) vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Il Rischio Incendio

Un incendio è un rischio che non bisogna mai sottovalutare in quanto in pochi minuti un piccolo focolaio può trasformarsi in un terribile rogo. Un incendio, infatti, non nasce mai grande e solo un intervento immediato ed efficace può limitare i danni a cose e persone.

La presenza di vento, foglie e rami secchi, soprattutto nella stagione estiva, devono allertare tutto il personale che opera nell'azienda agricola e imporgli la massima prudenza durante tutte le operazioni.

Per ridurre i rischi:

- non fumare, usare apparecchi a fiamma libera, maneggiare materiali incandescenti vicino ai depositi di combustibile, o alle zone di stoccaggio di fieno e altri materiali facilmente incendiabili
- Attenzione alle possibile formazione di gas incendiabili nelle cisterne o vasche chiuse ermeticamente
- Disporre un numero adeguato di estintori ben in vista e segnalati
- Il datore di lavoro deve assicurarsi che venga fatto un controllo semestrale degli estintori da parte di una ditta esterna specializzata
- Il datore di lavoro deve fare omologare e sottoporre a controlli periodici i seguenti impianti: impianto elettrico di messa a terra, installazione antideflagrante nei silos, caldaie autoclavi, impianti di sollevamento (montacarichi, funi, catene), carribotte spandiliquame
- Il datore di lavoro deve informare e formare il suo personale all'utilizzo di estintori o idranti
- Il datore di lavoro adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza.

Il Rischio Elettrico

L'elettricità è un pericolo particolarmente insidioso, perché non è visibile e causa danni gravissimi al corpo umano che ne viene a contatto, come arresto respiratorio, arresto cardiaco o ustioni. La gravità di un infortunio causato dall'elettricità dipende sia dall'intensità della corrente che attraversa il corpo umano che dalla durata di tale attraversamento.

I fenomeni più pericolosi generati dalla corrente elettrica sono:

- elettrocuzione: passaggio attraverso il corpo umano per contatto con un oggetto normalmente in tensione o una massa metallica in tensione a causa di un guasto;
- arco elettrico: passaggio attraverso il corpo umano della corrente senza che avvenga il contatto (es. chiusura degli interruttori o distacco di un cavo elettrico con le mani bagnate o umide);
- incendi o esplosioni: possono essere originati da un corto circuito.

Per lavorare in sicurezza:

- porre la massima attenzione nei lavori effettuati nelle vicinanze di linee o apparecchiature elettriche;
- non effettuare mai allacciamenti di fortuna;
- utilizzare guanti isolanti per effettuare lavorazioni in presenza di elettricità;
- controllare periodicamente lo stato dei cavi elettrici ed evitarne attorcigliamenti o il loro schiacciamento;
- non intervenire su quadri o impianti elettrici se non autorizzati;
- non utilizzare mai apparecchiature elettriche a mani bagnate o umide, con i piedi immersi in acqua o in ambienti troppo umidi.

Il Rischio Biologico

Il rischio biologico è rappresentato da qualsiasi microrganismo, coltura cellulare o altro genere di parassita che potrebbe provocare all'uomo infezioni allergiche o intossicazioni.

La presenza nell'azienda agricola di animali, ma anche di colture vegetali, rappresenta sicuramente una fonte di rischio.

Il contatto con la pelle umana o attraverso la respirazione, può far insorgere sia malattie come tetano, leptospirosi e carbonchio, che infezioni della pelle e delle vie respiratorie come aspergillosi polmonare, alveoliti, ecc.

In soggetti particolarmente sensibili, si possono verificare veri e propri shock anafilattici, anche mortali.

Per proteggersi efficacemente bisogna ridurre il contatto da parte di questi agenti biologici con la pelle e le vie respiratorie, utilizzando sempre le opportune tute, mascherine e guanti di protezione ed effettuare le periodiche vaccinazioni contro il tetano.

Alcuni rischi di contatto con agenti biologici sono specifici in relazione al contesto lavorativo, quali ad esempio, nelle colture in campo (contatto da sia da fieno e sfarinati che dal suolo contaminato da concime organico o chimico), nelle serre (ad esempio, la forte concentrazione di polline e spore nell'aria), nelle aziende zootecniche (malattie di tipica origine animale, tubercolosi bovina, tigna, brucellosi, dovute principalmente al contatto dell'uomo con l'animale e suoi derivati; nel contatto con gli animali allevati è elevato anche il rischio da parassiti come zecche che, attaccandosi direttamente alla pelle dei lavoratori, possono trasmettere infezioni di varia natura).

Per prevenire il rischio biologico:

- Curare l'igiene veterinaria e ambientale degli allevamenti e delle stalle
- Curare la propria igiene personale e mettere a disposizione del personale i mezzi e le attrezzature idonei per la cura dell'igiene (docce, lavabo, servizi igienici, saponi, asciugamani puliti, armadi a doppio scomparto per i cambi di vestiti...)
- Tutto il personale dell'azienda deve essere aggiornato nelle sue vaccinazioni (si ricorda che la vaccinazione antitetanica è obbligatoria)
- Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali adeguati: guanti, maschera, tute da lavoro, stivali...
- Disinfettare ogni ferita e coprirla quando si deve maneggiare terreno o acqua che possano essere contaminati.

Dispositivi di Protezione Individuale

A seconda delle lavorazioni è necessario e, spesso, obbligatorio utilizzare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): il loro uso abituale previene l'insorgere di malattie professionali o proteggere in caso d'infortunio; devono essere certificati secondo normativa europea ed essere mantenuti sempre in buono stato.

Il datore di lavoro, in base alle risultanze della valutazione dei rischi:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In sintesi, le principali tipologie di DPI che possono essere prescritti per i lavori in agricoltura:

Protezione del capo

- Cappello a falde larghe o cappellino: per sole e polveri
- Casco di protezione: per lavorazioni in buche, pozzi, silos, ad altezze elevate o in caso di proiezioni di particelle;

Protezione degli occhi

- Occhiali o Visiere: da utilizzare durante l'impiego di prodotti chimici o fitosanitari e nelle lavorazioni con produzione di schegge, particelle o polveri.

Protezione dell'udito

- Cuffie o Tappi: da scegliere in base alla lavorazione da effettuare, il livello di rumore presente nell'ambiente e il tempo di utilizzo

Protezione delle vie respiratorie

- Maschere a filtro attivo: per proteggersi da gas o esalazioni.
- Maschere antipolvere: da utilizzarsi nelle lavorazioni con prodotti chimici o con produzione di polveri.

Protezione delle mani

- Guanti in gomma: per difendersi da prodotti acidi o chimici, dall'elettricità e dalle sostanze liquide.
- Guanti in tessuto rinforzati o imbottiti: per le lavorazioni con utensili o attrezzature meccaniche.

Protezione dei piedi

- Stivali in gomma: per evitare contatti con sostanze liquide e fango o difendersi da acidi corrosivi.
- Stivali in materiale antiscivolo: da impiegarsi in ambienti scivolosi come cantine od oleifici.
- Scarponi rinforzati antinfortunistica: da utilizzare per lavori pesanti o effettuati con mezzi meccanici.

Protezione del corpo

- Tute in gomma: da utilizzare durante l'impiego di prodotti chimici (diserbanti o fertilizzanti) o biologici.
- Tute in tessuto da lavoro: da utilizzare durante l'utilizzo di mezzi meccanici.

LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il lavoro in agricoltura richiede con sempre maggior frequenza l'uso di attrezzature e macchine.

Il datore di lavoro deve porre in atto le misure tecniche ed organizzative necessarie a:

- ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro;
 - impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
 - verificare che le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, siano oggetto di idonee manutenzioni e, dove necessario, corredate da apposite istruzioni d'uso.
- I lavoratori possono utilizzare le attrezzature solo se a ciò autorizzati dal datore di lavoro.

Per assicurare, il livello minimo di sicurezza connesso all'uso delle attrezzature devono essere seguite alcune regole essenziali:

- 1 - proteggere tutti gli elementi fonte di rischio;
- 2 - proteggere, ogni qualvolta possano costituire un pericolo:
 - le parti salienti degli organi in movimento;
 - i manovellismi;
 - i tratti terminali e porgenti degli alberi;
 - gli organi e gli elementi per la trasmissione del moto;
 - gli alberi, le cinghie e le funi di trasmissione;
 - gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati;
 - le catene di trasmissione;
 - gli organi lavoratori e le zone di operazione;
- 3 - proteggere contro l'azionamento accidentale o involontario:
 - gli organi di comando (leve, pulsanti, ecc.);
 - i pedali di comando;
- 4 - applicare dispositivi di arresto di emergenza, ove i rischi residui specifici della macchina lo richiedano;
- 5 - installare la macchina in modo da garantire il necessario spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi in moto alternativo;
- 6 - assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza di macchine ed apparecchiature, garantendo il mantenimento nel tempo degli ordinari requisiti di resistenza e idoneità. Ove per le attrezzature sia stato fornito un libretto per l'effettuazione e la registrazione di determinate operazioni di manutenzione (a fini di sicurezza), detto libretto deve essere mantenuto aggiornato.
- 7 - proteggere l'operatore dal rischio di schiacciamento in caso di ribaltamento dell'attrezzatura.

Protezione degli elementi pericolosi

L'esigenza di assicurare alle macchine utensili la necessaria capacità operativa può non consentire, nella pratica, di proteggere o segregare completamente l'utensile o la zona di operazione pericolosa.

Questo fatto comporta rischio di lesioni per contatto di parti del corpo dell'operatore addetto con utensili di lavoro e parti in movimento.

In pratica le soluzioni da ricercarsi ed applicare sono quelle che tendono a mantenere il più lontano

possibile dagli utensili e dalle relative zone di operazioni le parti del corpo del lavoratore suscettibili di essere offese.

Spesso, peraltro, questa situazione di rischio risulta aggravata se gli organi in questione, già parzialmente o totalmente privi di protezione, possono afferrare (per effetto di parti salienti o porgenti in rotazione), schiacciare (a causa del moto relativo tra di loro), trascinare (perché conformati in modo da convogliare attraverso l'interno), ovvero se sono dotati di notevole inerzia.

In queste situazioni, il lavoratore deve essere adeguatamente e puntualmente formato sulle situazioni di rischio connesse all'uso delle attrezzature e macchine nonché sulle procedure corrette da seguire e quelle da evitare perché fonte di pericolo per la salute e al sicurezza degli operatori.

Proiezione di materiali

Per alcune macchine, in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni (velocità di lavoro, natura dei materiali lavoranti, tipo e natura degli utensili, condizioni di lubrificazione-raffreddamento della zona di taglio, ecc.) esiste una concreta possibilità di proiezione di materiali o particelle di diversa natura e dimensioni. Per evitare il relativo rischio per i lavoratori, si deve far ricorso a chiusure, schermi o altri mezzi di intercettazione, fissi o regolabili di volta in volta.

Occorre, poi, tener presente che debbono essere protetti contro il medesimo rischio tutti i posti di lavoro ed i passaggi adiacenti.

Pulizia, regolazione e manutenzione

Ha rilevanza sulla sicurezza degli operatori la frequenza degli interventi di pulizia degli organi lavoratori o delle zone di lavoro (asportazione di trucioli fluenti o abbondanti, rimozione ed allentamento di scaglie, di sfridi, ecc.).

La norma vieta esplicitamente di effettuare questo tipo di operazioni su macchine in moto.

Tuttavia essa consente di farlo, ove non fosse possibile operare altrimenti, a condizione di ricorrere a mezzi ed attrezzi idonei ad evitare pericolo (ad es. getto di aria, attrezzi ad uncino, ecc.).

Altrettanto frequenti possono essere gli interventi per la registrazione o sostituzione degli utensili, per attrezzare o riattrezzare la macchina, per effettuare misurazioni sul pezzo lavorato, per posizionare o fissare i pezzi da lavoro. Queste operazioni, ed altre analoghe di riparazione, non sono di norma consentite su macchina in moto. Qualora non sia possibile procedere altrimenti, possono essere eseguite anche se la macchina è in moto, purché si faccia ricorso a particolari accorgimenti (marcia a velocità ridotta con comando ad azione continua, marcia intermittente ad impulsi singoli, ecc.).

Di entrambi i divieti deve essere reso edotto il lavoratore mediante specifica formazione e appositi avvisi posti in prossimità della macchina.

Segnaletica

La segnaletica si attua mediante cartelli, colori, segnali acustici, segnali luminosi, comunicazioni verbali, segnali gestuali per le seguenti finalità:

- Avvertimento: avvertire di un rischio o di un pericolo
- Divieto: vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
- Prescrizione: prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- Informazione: fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio o fornire altre indicazioni di prevenzione e sicurezza

I cartelli devono essere sufficientemente illuminati e ben visibili. Sono classificati secondo il colore e la forma del cartello:

- rosso: segnali di arresto e di divieto o segnali di attrezzature antincendio
- giallo: segnali di avvertimento
- verde: segnali di salvataggio
- azzurro: segnali di prescrizione
- cerchio: segnali di prescrizione e divieto
- quadrato o rettangolo: segnali di salvataggio o di informazione
- triangolo: segnale di avvertimento








Di seguito, una esemplificazione della segnaletica maggiormente in uso nelle aziende agricole, in relazione ai rischi in concreto presenti.

Cartelli di informazione

Attrezzature antincendio

			
Lancia antincendio	Scala	Estintore	Telefono per gli interventi antincendio
			
Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli che precedono)			

















Cartelli di salvataggio

			
Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza
			
Percorso/uscita di emergenza	Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)		
			
Direzione da seguire	Pronto soccorso	Doccia di sicurezza	Lavaggio degli occhi
			
	Barella	Telefono per salvataggio e pronto soccorso	

Cartelli di divieto

			
Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato ai pedoni	Divieto di spegnere con acqua	Divieto di accesso alle persone non autorizzate
			
Vietato ai carrelli di movimentazione	Vietato fumare	Acqua non potabile	Non toccare

Cartelli di avvertimento

			
Carichi sospesi	Carrelli di movimentazione	Pericolo generico	Rischio biologico
			
Sostanze corrosive	Campo magnetico intenso	Sostanze velenose	Materiale infiammabile o alta temperatura
			
Materiale esplosivo	Radiazioni non ionizzanti	Tensione elettrica pericolosa	Materiale comburente
			
Sostanze nocive irritanti	Bassa temperatura	Pericolo di inciampo	Caduta con dislivello

Cartelli di prescrizione

			
Protezione obbligatoria degli occhi	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Protezione obbligatoria del viso	Guanti di protezione obbligatoria
			
Casco di protezione obbligatoria	Calzature di sicurezza obbligatoria	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)	Protezione obbligatoria dell'udito
			
Protezione individuale obbligatoria contro le cadute	Passaggio obbligatorio per i pedoni	Protezione obbligatoria del corpo	

Pronto soccorso

Il datore di lavoro, considerando la natura dell'attività e le dimensioni dell'azienda, sentito il medico competente, quando è nominato, adotta i provvedimenti necessari per la gestione delle emergenze con tale attenzione alle disposizioni relative al pronto soccorso e alla prevenzione incendi, stabilendo i rapporti con i servizi esterni e designa uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi provveda direttamente.

Il personale incaricato del pronto soccorso deve essere formato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal D. M. 15 luglio 2003 n. 388.

Durante l'attività lavorativa possono crearsi situazioni in cui il lavoratore deve adoperarsi per assicurare il pronto intervento a favore di altri lavoratori oppure per proteggere le strutture dai danni conseguenti ad eventi accidentali.

In tal caso, è importante, innanzitutto, telefonare ai numeri di emergenza:

- Pronto soccorso – 118
- Vigili del Fuoco – 115
- Carabinieri – 112
- Emergenza Ambientale - 1515
- Centro Antiveneni di Torino – 011/6637637

In ogni azienda, nonché in ogni unità produttiva, deve essere messa a disposizione in luogo visibile e facilmente accessibile apposita cassetta di pronto soccorso in cui devono essere contenuti gli elementi minimi prescritti dal D. M. 388/2003.

Qualora dall'evento derivino danni alle persone, occorre seguire le seguenti istruzioni in attesa che intervenga il personale specializzato:

In caso di INTOSSICAZIONE ACUTA

a) Intossicato lucido e collaborante

- Ricercare il supporto di altre persone
- Identificare il prodotto responsabile e le vie di assorbimento
- Togliere i vestiti e le scarpe eventualmente contaminati
- Tenere in riposo l'intossicato
- Chiedere informazioni al medico curante
- Trasportare al bisogno al pronto soccorso o al centro antiveneni con un campione del prodotto (o scheda di sicurezza)

b) Intossicato privo di conoscenza

- Stendere il soggetto supino con il capo all'indietro
- Togliere indumenti contaminati, evitando di contaminarsi
- Assicurarci della funzionalità cardiorespiratoria (eventualmente attivare la respirazione artificiale e/o massaggio cardiaco)
- Attivare il ricovero urgente, portando un campione del prodotto (o la scheda tecnica)

In caso di GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO

- In attesa dei soccorsi è importante non abbandonare la persona coinvolta (non cercare di muovere una persona priva di conoscenza, né tentare di far rinvenire l'infortunato con spruzzi d'acqua fredda o spruzzi sul viso)
- favorire la respirazione allentando i vestiti intorno al collo
- Coprire la persona con coperte e indumenti per mantenere la temperatura corporea

In caso di USTIONI DA CALORE O PRODOTTI CHIMICI

- Lavare abbondantemente con acqua,
- Non toccare la zona ustionata,
- Non applicare pomate o unguenti senza prescrizione medica

In caso di FOLGORAZIONE

- Interrompere la corrente agendo sull'interruttore
- Non toccare direttamente l'infortunato ma allontanarlo dalla corrente mediante oggetti di materiale non conduttore (legno, gomma)
- Assicurarsi della funzionalità cardiorespiratoria (eventualmente attivare la respirazione artificiale e/o massaggio cardiaco)
- Se vi sono ustioni gravi coprirle con garze sterili
- trasportare l'infortunato al pronto soccorso

In caso di COLPI DI CALORE O DI SOLE

- Far sdraiare l'infortunato in un luogo fresco con le gambe leggermente sollevate
- Allentare gli indumenti
- Inumidire la fronte con un panno bagnato

In caso di FERITE LIEVI

- Lavare, pulire subito la ferita da terriccio, ruggine
- Medicare con disinfettante e garze sterili
- Controllare le vaccinazioni e consultare un medico

In caso di FERITE PROFONDE

- Tamponare con garze sterili
- Recarsi subito al pronto soccorso

In caso di FRATTURE

- Non muovere l'infortunato o l'arto
- Immobilizzare la parte del corpo interessata
- Toccare la ferita solo con garze sterili, se la frattura è esposta per evitare il rischio di infezioni
- trasportare l'infortunato al pronto soccorso

In caso di INFORTUNI AGLI OCCHI

- Lavare abbondantemente con acqua a getto continuo per almeno 5 minuti tenendo le palpebre ben divaricate e facendo muovere gli occhi in tutte le direzioni
- Non strofinare la parte colpita
- Recarsi al pronto soccorso

In caso di PUNTURE INSETTI (API, VESPE, CALABRONI)

- Togliere con la pinzetta il pungiglione (se presente)
- Disinfettare la parte colpita
- Recarsi al pronto soccorso se insorgono malessere o reazioni allergiche

In caso di PUNTURE ZECCHE

- Non cercare di togliere il parassita ma recarsi al pronto soccorso



Infortunio sul lavoro

La legge ha introdotto una specifica nozione di infortunio sul lavoro: questo si verifica quando, per causa violenta verificatasi durante l'attività lavorativa, il lavoratore subisce una lesione che ne determini la morte o una soppressione o riduzione della capacità lavorativa, permanente o temporanea. La tutela prevista per il lavoratore infortunato viene garantita dall'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). È infatti previsto per qualsiasi lavoratore l'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro.

Di ogni infortunio il datore di lavoro deve dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratti di infortuni da cui sia dipesa la morte o l'inabilità al lavoro dell'infortunato per più di 3 giorni. Il datore di lavoro deve darne comunicazione entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Inail. In caso di morte o pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore anche telegraficamente o via fax.

Il datore di lavoro deve, inoltre, annotare cronologicamente sull'apposito registro gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Il lavoratore infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2000, è prevista l'indennizzabilità da parte dell'Inail anche dell'infortunio in itinere, inteso come evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro.

In caso di infortunio, l'Inail corrisponde all'infortunato, l'indennità temporanea dal 4° giorno successivo all'evento. Per la parte non coperta dall'Inail, eventuali integrazioni possono essere corrisposte dal Favla, se viene versata la relativa contribuzione. Per maggiori dettagli relativi alle integrazioni del Favla, si rimanda al sito internet www.favla.it

In data _____

il sottoscritto _____

dipendente della Azienda Agricola _____

DICHIARA

di aver ricevuto il manuale

“Ambiente e sicurezza sul lavoro in agricoltura”

quale strumento utile al processo di informazione/formazione previsto a carico del datore di lavoro dalle norme di legge.

In fede

FAVLA - Fondo Assistenze Varie Lavoratori Agricoli

F.A.V.L.A. è un ente di assistenza per lavoratori agricoli che opera senza fini di lucro al fine di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico nella Provincia di Cuneo.

CPT - Comitato Paritetico Territoriale

Il Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza in agricoltura (CPT) è un ente senza scopo di lucro costituito dalle organizzazioni sindacali e datoriali agricole della Provincia di Cuneo con la funzione di coordinare l'azione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale (RLST)**.

Il RLST ha il compito di instaurare un rapporto di collaborazione tra l'azienda e i lavoratori anche mediante sopralluogo e diventa un punto di riferimento in materia di sicurezza.

*Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Favla sita in
Cuneo, Via C. Chiapello, 1 - tel. +39.0171.692477*

Organizzazioni Sindacali Provinciali

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali che aderiscono al FAVLA e svolgono azione di informazione e tutela sono:

FLAI CGIL	Via Bagni, 10 - 12037 Saluzzo - Tel. 0175 44546
FAI CISL	Corso Piemonte, 39 - 12037 Saluzzo - Tel. 0175 41292
UILA UIL	Corso F.lli Bandiera, 13 - 12051 Alba - Tel. 0173 33050
U.P.A.	Corso IV Novembre, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 692143
COLDIRETTI	Piazza Foro Boario, 18 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 447211
C.I.A.	Piazza Galimberti, 2/b - 12100 Cuneo - Tel. 0171 67978

